

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-557 del 09/03/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Bologna in data 28/08/2014 (PG n°242319/2014) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2438 del 25/08/2014 (PG n°125950/2014) relativa alla società AAVID THERMALLOY Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via del Fonditore n° 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-565 del 09/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno nove MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Bologna in data 28/08/2014 (PG n°242319/2014) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2438 del 25/08/2014 (PG n°125950/2014) relativa alla società AAVID THERMALLOY Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via del Fonditore n° 4

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società AAVID THERMALLOY Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bologna, via del Fonditore n° 4 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società AAVID THERMALLOY Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società AAVID THERMALLOY Srl, c.f. e p.iva 03667980373, avente sede legale e stabilimento in comune di Bologna, via del Fonditore n° 4, ha presentato in data 18/09/2015⁸ al Suap del comune di Bologna una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente⁹.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di produzione dissipatori di calore in alluminio.

Successivamente in data 09/10/2015 è stata presentata documentazione integrativa volontaria¹⁰ contenente la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici ed acque meteoriche di dilavamento piazzali in pubblica fognatura.

In data 23/11/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹¹, Ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 03/02/2016 il parere del comune di Bologna¹² in merito al rinnovo dello scarico di reflui idrici in pubblica fognatura.

In data 25/02/2016 è pervenuto il parere favorevole di ARPA Servizio Territoriale per la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera presentata¹³.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento delle aree esterne in pubblica fognatura secondo le prescrizioni contenute in allegato B al presente atto comprensivo dei pareri del comune di Bologna e di Hera Spa quali parti integranti e sostanziali dell'allegato stesso.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica dell'AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 111193 del 21/09/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 5627/2016**

⁹ Autorizzazione unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna in data 28/08/2014 con PG n° 242319 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2438 del 25/08/2014 (PG n° 125950)

¹⁰ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 118641 del 09/10/2015

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 134936 del 23/11/2015

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO1647/2016

¹³ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 134936 del 23/11/2015

Il Dirigente
Giampaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

AAVID THERMALLOY Srl - Comune di Bologna - via del Fonditore n° 4

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione dissipatori di calore in alluminio svolta dalla società AAVID THERMALLOY Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via del Fonditore n° 4, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società AAVID THERMALLOY Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA TRONCATRICI

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: TUNNEL LAVAGGIO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³

A seguito della messa a regime messa a regime del punto di emissione E8, non è prescritta alcuna periodicità di analisi ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove annotare i consumi mensili di materie prime utilizzate.

EMISSIONE E11**PROVENIENZA: FORNI REPARTO BONDING – FORNO A TAPPETO SALDOBRASATURA**

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E13**PROVENIENZA: FORNI STATICI BATCH BRAZING**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E14**PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE BONDING – FORNO A TAPPETO BRAZING**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	100 mg/Nm ³
-----------------------------------	------------------------

EMISSIONE E15**PROVENIENZA: FLUSSAGGIO BASI IN ALLUMINIO**

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli in carta

Per il rispetto del limite di concentrazione massima di materiale particellare, se necessario, dovrà essere installato un impianto di abbattimento avente idonea resa di abbattimento.

EMISSIONE E16**PROVENIENZA: LAVAGGIO CON SOLVENTE**

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	75 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

Per il punto di emissione E16 non è prescritta alcuna periodicità di analisi ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove annotare i consumi mensili di materie prime utilizzate.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento di tutti i punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società AAVID THERMALLOY Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E11, E13, E14, E15.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta AAVID THERMALLOY Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

AAVID THERMALLOY Srl - Comune di Bologna - via del Fonditore n° 4

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni riportate nel parere del comune di Bologna del 02/02/2015 e di HERA Spa Prot gen 136168 del 20/11/2015 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 33240

DEL 02/02/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Aavid Thermalloy s.r.l.” – Via del Fonditore n. 4 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 286199/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.11.15, prot. Gen. 136168, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Aavid Thermalloy s.r.l.”, relativamente all’insediamento sito in via del Fonditore n. 4 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 20 novembre 2015
Prot. gen. 136168

ns. rif. Hera spa Data prot.: 16-10-2015 Num. prot.: 0119417
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Aavid Thermalloy Srl"- Progettazione e produzione
dissipatori di calore nello stabilimento di Via del Fonditore n.4 - Comune di
Bologna.**

Comune di Bologna PG N. 286199/2015 del 18/09/2015

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/734/2015

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento aree esterne.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Betti Alessandro in qualità di procuratore/rappresentante legale della Ditta "**AAVID THERMALLOY SRL**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di progettazione e produzione dissipatori di calore in alluminio, in VIA DEL FONDITORE n.4 - Comune di Bologna;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che "gli scarichi dell'azienda Aavid Thermalloy Srl sono relativi esclusivamente ai servizi igienici e al dilavamento dei piazzali in cui non sono presenti depositi di materiali senza protezione che possano inquinare le acque, e che la Ditta Aavid non ha scarichi in fognatura derivanti da lavorazioni industriali";

verificato che gli scarichi dell'insediamento di Via del Fonditore n.4 sono immessi nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ricadenti su coperture e piazzali dichiarate “non soggette a rilascio di contaminanti in caso di evento meteorico”;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell’attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall’attività svolta nell’insediamento di Via del Fonditore,4 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **documentazione fotografica dei sistemi di intercettazione degli scarichi delle acque reflue scaricate in fognatura dovrà essere inviata alla scrivente Società;**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005. In caso di utilizzo delle aree scoperte impermeabilizzate per “attività sporcanti”, le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere raccolte e sottoposte a trattamento di depurazione prima dello scarico in pubblica fognatura;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.